

N. 6/2022 R.G. PROCEDIMENTO UNITARIO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA
Ufficio Procedure Concorsuali

Il Tribunale di Biella, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott.ssa Paola Rava	Presidente
dott.ssa Maria Donata Garambone	Giudice
dott. Enrico Chemollo	Giudice relatore

e posta in Liquidazione Coatta Amministrativa con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 216/2022 del 1/8/2022, per la dichiarazione dello stato di insolvenza;

a scioglimento della riserva assunta dal Giudice relatore **delegato alla trattazione all'udienza del 23/11/2022**, ha emesso la seguente

SENTENZA

Con decreto n. 216/2022 del 1/8/2022, la società

è stata posta in

liquidazione coatta amministrativa dal M.I.S.E., “considerato quanto emerge dalla visura **camerale aggiornata dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa riferito all'esercizio al 31 dicembre 2020** evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto **si riscontra un patrimonio netto negativo di € -594.361,00 e che dall'esame della situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2021 si è provveduto d'ufficio a riclassificare** le voci di bilancio ed è emersa la persistenza della condizione di insolvenza in quanto, a fronte di

un attivo patrimoniale di € 3.650.318,33, si riscontra una massa debitoria di € 4.793.962,48 ed un patrimonio netto negativo di - € 542.234,94, rilevabile altresì dai numerosi decreti ingiuntivi ottenuti contro la società cooperativa in argomento e da una sentenza di condanna emessa dal **Tribunale di Biella a favore di INPS ed INAIL per omesso versamento di contributi**”, con la nomina del Commissario Liquidatore

Con ricorso depositato in data 3/10/2022, il Commissario Liquidatore ha adito l'**intestato Tribunale** affinché sia **accertato giudizialmente lo stato d'insolvenza della società in questione ai sensi dell'art. 298 C.C.I.I.**, in quanto **non preventivamente dichiarato ai sensi dell'art. 297 C.C.I.I.**

Fissata con decreto del 10/10/2022 dal Giudice relatore delegato alla trattazione l'udienza di audizione del Commissario Liquidatore ricorrente, nonché della società debitrice, nella persona dei suoi ultimi liquidatori nonché l.r.p.t., e del M.I.S.E., quale Autorità avente la vigilanza **sull'impresa**, si è dunque tenuta in data 23/11/2022 **l'udienza, alla quale sono comparsi** il difensore nominato dal ricorrente Commissario Liquidatore nonché il difensore di entrambi i l.r.p.t. non costituitisi, il quale ha rappresentato la regolarità della notificazione ai suddetti l.r.p.t. e che gli stessi, non comparsi per giustificati e comprovati motivi di salute, nulla opponevano alla dichiarazione dello stato di insolvenza.

In data 13/10/2022 il M.I.S.E. ha inoltre provveduto al deposito di atto con cui ha espresso il proprio parere favorevole, osservando che la cooperativa si trovava di fatto in una grave **situazione debitoria e rappresentando pertanto l'insussistenza di elementi ostativi alla** dichiarazione dello stato di insolvenza.

All'esito dell'udienza il Giudice delegato alla trattazione ha quindi rimesso la decisione al Collegio per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va in primo luogo osservato che, quanto alla disciplina applicabile, in forza dell'art. 390 C.C.I.I., la domanda è soggetta al nuovo C.C.I.I. (D. Lgs. 14/2019), essendo ai sensi del co. 1 il ricorso **per l'accertamento dello stato di insolvenza dell'impresa soggetta a liquidazione coatta** amministrativa stato depositato dopo la sua entrata in vigore, ossia dopo la data del 15 luglio 2022 (art. 389 C.C.I.I.).

Sussiste inoltre **la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27 C.C.I.I.** avendo la società debitrice il proprio centro degli interessi principali in Cerrione, Comune **sito all'interno del** circondario del Tribunale di Biella.

Quanto ai requisiti soggettivi, dalla documentazione in atti, ed in particolare dalla visura camerale, emerge che la società debitrice, la quale ha forma giuridica di **“società cooperativa a responsabilità limitata”**, è pertanto assoggettabile alla liquidazione coatta amministrativa, essendo iscritta presso la sezione speciale del Registro delle Imprese in qualità di Impresa Sociale, essendo il suo oggetto sociale volto al perseguimento dello scopo mutualistico e riguardando la gestione di servizi socio sanitari ed educativi e di ogni altro livello di assistenza, potendo gestire servizi in qualsiasi forma nei confronti di soggetti portatori di handicap, anziani autosufficienti e non autosufficienti ed in genere di tutti i soggetti individuati dalle stazioni appaltanti per i servizi affidati alla cooperativa.

Quanto, poi, al requisito oggettivo **dello stato d’insolvenza, da valutarsi ai sensi dell’art. 298 C.C.I.A.A.** al momento in cui è stata ordinata la liquidazione coatta, ossia alla data del 1/8/2022 di emissione del D.M. n. 216/2022, **emerge dall’esame** del ricorso e dei bilanci prodotti in atti che la società in questione, al momento in cui è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, si trovava in stato di insolvenza, attese **le rilevanti perdite d’esercizio** registratesi a decorrere dalla **notifica da parte dell’INPS del verbale di accertamento** n. n. 2016023972/DDL con il quale venivano contestate irregolarità contributive **per un importo di € 1.020.575,69, successivamente** confermate dalla sentenza del Tribunale di Biella, Sezione lavoro, n. 164/2021 del dicembre 2021. Già nel corso del 2019 il **bilancio evidenziava una perdita di € 687.797, salito nell’ultimo** bilancio d’esercizio approvato, quello del 31/12/2020, **ad € 690.564.**

Detto stato di insolvenza, del resto, risulta a **tutt’oggi sussistente, come emerge dall’esame** del bilancio più recente, non approvato, nonché della situazione contabile più aggiornata prodotta in atti, nonché in considerazione dell’**aggravamento del passivo** rilevato in sede di formazione dello stato passivo da parte del Commissario liquidatore, dal quale risulta un disavanzo, calcolato **il solo attivo effettivamente realizzabile, pari ad oltre € 3.292.000**, tenuto conto altresì che parte dei crediti indicati sono divenuti di fatto inesigibili in quanto compensati dai committenti con le somme corrisposte dagli stessi a titolo di retribuzione dei lavoratori – e soci - della cooperativa *ex art. 29 D.Lgs. 276/2003*, in quanto non regolarmente retribuiti dalla società.

Anche dall’esame della situazione contabile più aggiornata, alla data del 31/3/2022, emerge la sussistenza di una massa passiva pari ad oltre € 3.300.000 e l’ormai definitiva incapacità della cooperativa di far fronte alle proprie obbligazioni.

Pertanto, alla luce dei dati sopra richiamati, sussistono i presupposti per la dichiarazione dello stato di insolvenza.

Le spese del presente procedimento vanno poste a carico della procedura.

P.Q.M.

visti gli artt. 40, 45 e 293 e ss. C.C.I.I.,

dichiara **l'insolvenza della** società

posta in Liquidazione Coatta
Amministrativa con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 1/8/2022
n. 216/2022;

manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alla società debitrice, al
Pubblico Ministero in sede ed al Commissario Liquidatore ricorrente via PEC presso il
domicilio eletto, nonché per la trasmissione per estratto all'Ufficio del registro delle Imprese ai
fini della sua iscrizione **ai sensi dell'art. 45 C.C.I.I.**;

pone le spese del procedimento a carico della procedura.

Così deciso in Biella, nella camera di consiglio del 24/11/2022.

Il Giudice relatore
dott. Enrico Chemollo

Il Presidente
dott.ssa Paola Rava